COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO

Provincia di Cuneo

Via Maestra Adolfo Sarti n. 27 – 12030 – tel. 0172 96012 - fax 0172 96263 –
info@comune.torresangiorgio.cn.it – www.comune.torresangiorgio.cn.it –
P. iva 00495640047 - cod. fisc. 85001350041

ORDINANZA N. 5 / 2020

Oggetto: Divieto di abbandono di rifiuti da parte di soggetti non residenti sul territorio comunale

IL SINDACO

VISTO il continuo ripetersi di deposito incontrollato di rifiuti e dato atto che si sono verificati su tutto il territorio comunale, casi di deposito incontrollato di sacchi e rifiuti di ogni genere anche in prossimità dei cestini di raccolta stradali i quali, non potendo essere ritirati dal servizio di raccolta comunale, provocano l'indecorosa immagine dell'ambiente cittadino e possibili spiacevoli inconvenienti di tipo sanitario;
ATTESO l'impegno amministrativo che vede il Comune attento e sensibile alle tematiche ambientali;
RICHIAMATO altresì il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006 che agli artt. 192, 255 e 256 dispone i divieti e prevede le sanzioni per l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo oltre che nelle acque superficiali e sotterranee;
VISTO il Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati adottato dallo CSEA, Consorzio Servizi Ecologia Ambiente, al quale il Comune di Torre San Giorgio aderisce
VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, titolo relativo alla gestione dei rifiuti ed al controllo del territorio;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;

FA DIVIETO

DI ABBANDONARE, SCARICARE O DEPOSITARE IN MODO INCONTROLLATO RIFIUTI DI OGNI GENERE IN AREE PUBBLICHE E PRIVATE SOGGETTE AD USO PUBBLICO O NEI PRESSI DEGLI APPOSITI CASSONETTI.

FA DIVIETO

DI CONFERIRE RIFIUTI NEI CASSONETTI DA PARTE DI UTENTI NON ISCRITTI A RUOLO NEL COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO.

DISPONE

- che, salva ed impregiudicata l'applicazione di sanzioni previste da normative specifiche, ed in particolare dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», per le violazioni delle disposizioni della presente

Ordinanza ovvero per chi abbandona o deposita rifiuti o li immette nelle acque superficiali o sotterranee è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 105,00 (centocinque/00) a € 620,00 (seicentoventi/00). Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (venticinque/00) a € 155,00 (centocinquantacinque/00) tenuto conto della gravità della violazione, ai sensi dell'art. 7-bis del d.lgs. n. 267/2000;

- che salva ed impregiudicata l'applicazione di sanzioni previste da normative specifiche, ed in particolare dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», per chiunque nello specifico non sia iscritto a ruolo nella gestione rifiuti del Comune di Torre San Giorgio e conferisce rifiuti nei cassonetti della raccolta è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (venticinque/00) a € 250,00 (duecentocinquanta/00); tenuto conto della gravità della violazione, ai sensi dell'art. 7-bis del d.lgs. n. 267/2000;
- che a chiunque insozzi le pubbliche vie sarà comunque applicata la sanzione minima di €500,00 (cinquecento/00), ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 luglio 2009, n. 94, recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica»;

Nell'eventualità di abbandono di rifiuti tossici e pericolosi si procederà ad inoltrare apposita denuncia all'autorità Giudiziaria competente.

DISPONE

Agli Agenti di P.G. la vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.
Si invitano tutti i cittadini residenti a segnalare al sottoscritto eventuali violazione della presente ordinanza.

AVVERTE

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 e art.5 comma 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale, per incompetenza, eccesso di potere o violazione della legge, aventi il T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 234/11/1971, n. 1199).

La presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on-line, affissa nelle bacheche comunali, pubblicata sul sito Internet del Comune ed informato il Comando dei Carabinieri Competente.

Torre San Giorgio, 16 / 04 / 2020

IL SINDACO
Daniele Giorgio Arnolfo